



# CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2477 del 11 SET 2019

**RIPARTIZIONE "URBANISTICA E TERRITORIO"**  
**SETTORE URBANISTICA,**  
**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 72**

**OGGETTO:** Presa d'atto del provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC in zona D11 del PRG (zona di Corso Piave).

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione n. 234 del 22.05.2009 la Giunta Comunale ha istituito l'Organo Tecnico comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La proposta di PEC in zona D11 del nuovo PRG (zona di Corso Piave) presentata ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 in data 30/11/2018, successivamente integrata, è stata esaminata dall'Organo Tecnico Comunale che nella seduta del 27/03/2019 ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 05/09/2019 ha esaminato i pareri pervenuti dagli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, esprimendo il parere conclusivo di seguito, in sintesi, riportato:

- *"preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:*
  - *contributo dell'Asl pervenuto in data 26/07/2019 prot. gen.n.40028 che esprime parere di non assoggettamento alla procedura di VAS;*
  - *contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 30/07/2019 prot. gen.n.40482 che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS*
  - *contributo dell'Arpa pervenuto in data 28/08/2019 prot. gen.n.43979; che esprime parere di non assoggettamento alla procedura di VAS;*
- *considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento;*
- *accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;*

**non ritiene necessario sottoporre il piano esecutivo in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i."**

L'Organo Tecnico ha disposto:

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG D11, prescrivendo l'inserimento nelle norme di attuazione del PEC delle prescrizioni riportate nel provvedimento conclusivo dell'11/09/2019 allegato alla presente presa d'atto;
3. che con l'adozione del provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 9 del 6.06.2014.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 529 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

## D E T E R M I N A

1. di prendere atto del provvedimento finale dell'Organo Tecnico, allegato alla presente presa d'atto, emesso in data 11/09/2019, relativo al PEC in zona D11 del PRG (zona di Corso Piave) presentato ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77, dal quale risulta l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
2. di pubblicare il provvedimento finale dell'Organo Tecnico ai sensi della DGR 29 febbraio 2016 n.25-2977.

ALBA, li 11/09/2019

**IL DIRIGENTE**  
*Arch. Alberto NEGRO*



ALLEGATI:

- provvedimento finale OTC dell'11/09/2019